

RILEVATO CHE

Con atto di citazione notificato il 26.8.2019 [REDACTED] spa proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Genova del 13.6.2019 che aveva riconosciuto a [REDACTED] il rimborso della quota relativa alle commissioni e al premio assicurativo del periodo non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione *pro solvendo*, stipulato il 13.3.2013 con la [REDACTED] spa, appartenente al gruppo [REDACTED] (poi ceduto alla [REDACTED] srl), per un capitale lordo di € 29.640,00 da rimborsare in 120 rate da € 247,00.

Il detto contratto prevedeva, in particolare, a carico del contraente, il pagamento di commissioni pari ad € 3.556,80.

Nel luglio 2017, alla scadenza della rata mensile n. 51, la cliente, appellata, aveva estinto anticipatamente il contratto, richiedendo il rimborso dei ratei delle "commissioni rete distributiva" per la parte non goduta in quanto riferita alla vita residua del prestito, quantificati, nella somma di € 1.272,97 secondo un criterio di calcolo *pro rata temporis* applicato alla totalità della predetta voce di costo, e al netto del rimborso di € 772,19 già ottenuto in sede di conteggio estintivo.

Con sentenza del 12.5.2021 il Tribunale di Genova rigettava l'appello, osservando che: la c.d. sentenza *Lexitor* emessa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.9.2019 -nella causa 383/2018- anche se non concerneva direttamente i costi della cui mancata restituzione l'appellata si duole, ovvero le "commissioni rete distributiva", che sono le commissioni riversate subito dopo la stipula del contratto di finanziamento dalla Banca appellante alla [REDACTED] spa -che aveva prestato la propria opera di intermediazione al fine di giungere alla stipula dello stesso contratto di finanziamento- aveva fatto perdere di rilevanza la distinzione tra costi cd. *recurring*, ossia posti a remunerazione di

prestazioni "ricorrenti" che si svolgono per l'intera durata del contratto, e costi c.d. *up front*, ossia posti a remunerazione di prestazioni "iniziali", erogate nella fase preliminare e di stipula e che non si protraggono per la durata dell'ammortamento del prestito; nel caso di specie l'operazione ermeneutica era assai semplice dal momento che l'art. 125- *sexies*, comma 1, TUB aveva dato attuazione all'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE (secondo il cui disposto, "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*"); pertanto, tale disposizione era da interpretare nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle "commissioni rete distributiva", così come già riconosciuto dal giudice di pace.

██████████ spa ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza del Tribunale, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. ██████████

██████████ resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 11-*octies*, c. 2, 2° periodo D.L. n. 73/2021 e delle disposizioni ivi richiamate (art. 125-*sexies*, c. 1 TUB nella versione vigente fino al 25/07/2021 e delle correlate disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia) e dell'art. 6-*bis*, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950, per aver il Tribunale ritenuto rimborsabili le commissioni alla rete distributiva, quale costi *up front*, considerando anche che la banca aveva rimborsato una somma più che doppia rispetto a quanto trattenuto a titolo di quota cd. *non recurring*.

Al riguardo, la ricorrente assume che nella specie sarebbe applicabile la precedente versione del predetto art. 125 *sexies*- poiché il contratto era stato stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del dl n. 73/2021 – a tenore della quale nei “costi dovuti per la vita residua del contratto” non rientravano tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ma solo quelli *recurring*.

Il secondo motivo denuncia violazione della precedente versione dell’art. 125-*sexies*, c. 1 TUB, dell’art. 6-*bis*, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 180/1950, dell’art. 12, c. 1 disp. prel. c.c., dell’art. 288, c. 3 TFUE, dell’art. 4, §§ 1 e 3 TUE e dell’art. 117, c. 1 Cost. (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata affermato che l’art. 125 *sexies*, c. 1 TUB, nella versione vigente fino al 25/07/2021, debba essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito cui ha diritto il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento riguardi indifferentemente tutti i costi e quindi anche quelli c.d. *up front*, erroneamente ritenendo di essere soggetto all’obbligo di adottare un’interpretazione del diritto interno in senso conforme all’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 fornita dalla sentenza Lexitor.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., degli artt. 2 e 6, §§ 1 e 3 TUE, degli artt. 17, § 1 e 52, §§ 3 e 7 della Carta dei diritti dell’Unione europea, dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 117, c. 1 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la precedente versione dell’art.125 *sexies*, c. 1, TUB, interpretata in senso conforme all’interpretazione dell’art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza dell’11/09/2019, debba essere così applicata anche per il passato e cioè ai contratti di finanziamento stipulati prima della predetta sentenza Lexitor.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 125 *sexies*, c. 1 TUB, nella versione precedente al 25/07/2021, degli artt. 267, c. 1 e 288, c. 3 TFUE, dell'art. 16 § 1 e dell'art. 117, c. 1 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il detto art. 125 *sexies* imponesse anche il rimborso dei costi c.d. *up front* fatturati da terzi, quali le commissioni alla rete distributiva oggetto di causa.

Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 125 *sexies*, c. 1 TUB, nella versione precedente al 25/07/2021, dell'art. 288, c. 3 TFUE, dell'art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE e dell'art. 117, c. 1 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il predetto art. 125 *sexies*, c. 1 TUB, interpretato in senso conforme all'interpretazione dell'art. 16 § 1 della Direttiva 2008/48/CE resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11/09/2019, imponesse il rimborso dei costi c.d. *up front* secondo il criterio c.d. *pro rata temporis*.

Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.

La questione controversa nel presente giudizio attiene al fatto se le "commissioni rete distributiva", addebitate in contratto da ██████████ spa, poi incorporata da ██████████, a ██████████ per un importo di € 3.566,80 subito dopo la stipula possano (o meno) essere soggette ad un rimborso superiore a quello già ottenuto dalla ██████████ nel conteggio di estinzione anticipata (e pari a complessivi € 772,19), quali costi *up front*.

Va osservato che la precedente versione dell'art. 125-*sexies* TUB, vigente all'atto della stipula del mutuo per cui è causa, nel riprodurre il contenuto dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE ("Direttiva sul credito al consumo") del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, laddove si stabilisce che il consumatore ha diritto ad «una riduzione del costo totale del credito», aveva sostituito al comma 1 la locuzione «che

comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», presente nel testo comunitario, con quella «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La versione vigente del predetto art. 125 *sexies*- introdotta dall'art. 11-*octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, poi convertito, con modificazioni, nella l. 23 luglio 2021, n. 106- dispone che *«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*.

Il comma 2 dell'art. 11-*octies* del dl n. 73/2021 prevedeva che *«[l']articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*

Ora, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi"; l'effettività del diritto del consumatore

alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati da soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.

Inoltre, è intervenuta la sentenza della Corte Cost. 263/22 che ha dichiarato illegittima tale ultima disposizione limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; ma ha affermato, e si tratta del profilo qui decisivo, che il nuovo testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c) (modificato successivamente alla sentenza costituzionale), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor, secondo il quale «*limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*» (sentenza Lexitor, punto 32).

Al riguardo si fa espresso rinvio ai precedenti di questa Corte: Cass., n. 14836/24, n. 26917/2024 e n. 25977/23.

Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti nell'affermare, con riguardo al contratto di finanziamento

stipulato nel 2013, che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle "commissioni rete distributiva".

Il terzo motivo è infondato. Al riguardo, come affermato dalla citata sentenza della Corte Cost. n. 263/2022, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor (sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito) non era *contra legem*, ma doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.

Invero, quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione *contra legem*, il rispetto dei principi generali del diritto (sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, David Smith, punto 40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia».

Sulla questione dell'affidamento, richiamata nel motivo in esame, decisivo è quanto affermato dal giudice costituzionale (punti 12.3.1. e 13. della motivazione) cui si fa espresso rinvio in questa sede.

Il quarto motivo è parimenti infondato. Invero, l'interpretazione fornita dalla detta sentenza Lexitor è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento", inclusi dunque i costi di intermediazione (Cass., n. 26917/2024).

Va altresì considerato che la disposizione attualmente vigente dell'art. 125 *sexies* esclude le spese applicate da un terzo, ma a condizione che siano state pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore.

La censura è in conclusione infondata alla luce del criterio del costo totale del credito cui è improntata la norma.

Del pari infondato è il quinto motivo. La disposizione attualmente vigente del suddetto art. 125 *sexies* è la seguente «1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito*».

Il criterio adoperato dalla vigente disposizione è quello della riduzione proporzionata alla durata residua del contratto, ma già la disposizione considerata nella sentenza costituzionale, alla quale il giudice costituzionale ha dato valenza ermeneutica privilegiata anche per ciò che concerne la precedente disposizione, applicabile *ratione temporis* (come si è visto a proposito del secondo motivo), adottava il criterio della riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto; con tale criterio non entra in contraddizione il criterio di determinazione seguito dal giudice del merito.

Infine, non può essere accolta l'istanza formulata dalla parte ricorrente nella memoria con la quale si chiede di attendere l'esito di nuovo rinvio pregiudiziale alla corte euro-unitaria del giudice di pace (o di farne uno nuovo nella presente sede), in quanto la suddetta sentenza Lexitor ha fornito il quadro interpretativo sufficiente ai fini della normativa applicabile, alla luce altresì dell'interpretazione che è stata fornita dalla Corte costituzionale.

Sussistono ragioni di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, considerando il determinante intervento del giudice costituzionale dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Presidente
Dott. Enrico Scoditti